

# INSTITUT VALDÔTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION

Legge Regionale 24 maggio 2007, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 214 DEL 05 NOVEMBRE 2018**

**Oggetto: ADESIONE ALLA CONVENZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE SEDI OPERATIVE DELL'IVAT PER IL BIENNIO 2019/2020**

### **Il Direttore dell'IVAT**

◇ visti:

- la legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 “*Nuova disciplina dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition*” (IVAT)” e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo “*Statuto dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition*” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 20 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 17 aprile 2014;
- il “*Regolamento per la finanza e per la contabilità dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition*”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 08 agosto 2012, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 18 settembre 2018;
- il “*Regolamento per l’affidamento di lavori, di servizi e di forniture di importo inferiore alle rispettive soglie comunitarie*”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 18 settembre 2018;

◇ verificato che:

- la legge regionale n. 10/2007 affida al presidente il ruolo di direzione politico amministrativa dell’IVAT, le cui funzioni sono meglio precisate all’art. 3 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “*Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*”
- la medesima legge regionale n. 10/2007, all’articolo 5, comma 2bis, prevede che “il consiglio di amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, può nominare, su proposta del presidente un direttore avente i requisiti di professionalità di cui all’articolo 22 della legge regionale n. 22/2010, al quale sono affidate, con incarico di durata quadriennale, la gestione e la responsabilità di funzionamento dell’IVAT. Al direttore sono delegabili tutti gli adempimenti che non siano riservati agli altri organi dell’IVAT, in particolare quelli correlati all’esercizio delle funzioni di cui agli articolo 4 e 16 della legge regionale n. 22/2010”;
- il Consiglio di Amministrazione dell’IVAT ha formalmente conferito con deliberazione n. 4 in data 24 gennaio 2017 l’incarico di direttore dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition per il periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 dicembre 2019, fatto salvo il disposto di cui all’articolo 22, comma 3, della l.r. n. 22/2010;

◇ richiamate:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 in data 28 dicembre 2017, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione dell’Institut per l’esercizio finanziario 2018 e triennale 2018/2020,

con attribuzione al Direttore delle quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati del bilancio di cassa 2018;

- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 08 in data 05 aprile 2018, n. 21 in data 16 luglio 2018 e n. 33 in data 18 settembre 2018, con le quali si sono apportate variazioni al bilancio di previsione dell'Institut per l'esercizio finanziario 2018 e triennale 2018/2020;
- le determinazioni del Presidente n. 001 in data 23 gennaio 2018, n. 008 in data 08 maggio 2018 e n. 016 in data 1° ottobre 2018, con le quali si sono disposti prelievi dal fondo di riserva al fine di istituire e finanziare alcuni capitoli del bilancio di previsione dell'Institut per l'esercizio finanziario 2018 e triennale 2018/2020;

◇ visti, altresì:

- l'articolo 1 del decreto legislativo 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) implementato e corretto con il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56;
- la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica) e, in particolare, l'articolo 3 – come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 19 dicembre 2014 n. 13, che prevede l'attribuzione ad IN.VA S.p.A. delle funzioni di centrale unica di committenza di cui all'articolo 37 del D. Lgs. n. 50/2016 implementato e corretto con il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, in favore dei soggetti individuati dall'articolo 2 della l.r. n. 81/1987 (Regione, enti locali, enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, società interamente partecipate, anche indirettamente, Azienda USL) che hanno acquisito la qualità di soci azionisti;

◇ premesso che:

- l'IVAT è intestatario di n. 7 utenze di fornitura di energia elettrica in relazione ai locali in cui l'ente svolge la propria attività istituzionale;
- risulta necessario provvedere all'affidamento della fornitura di energia elettrica ai suddetti stabili, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;

◇ considerato che:

- l'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle predette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali”;
- l'articolo 21, comma 2, della l.r. 8/2013 ha ampliato l'oggetto sociale di IN.VA. S.p.a. alla quale è stato attribuito il compito di svolgere le funzioni di centrale unica di committenza di cui all'articolo 33, del d.lgs. 163/2006 in favore dei soggetti che hanno acquisito la qualità di soci azionisti;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 333 in data 21 marzo 2014 si approvava lo schema di convenzione unica di committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, tra Regione Autonoma Valle d'Aosta, Consiglio Permanente degli enti locali e società IN.VA. S.p.a.;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 in data 27 agosto 2014 si aderiva alla società per azioni IN.VA. S.p.a. mediante acquisto di quote societarie dall'Azienda USL e si dava espressamente atto che l'IVAT, in qualità di socio IN.VA. S.p.a. può avvalersi della suddetta società per l'espletamento delle attività di centrale di committenza;

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 56 in data 22 ottobre 2014 si aderiva alla convenzione disciplinante le funzioni della centrale unica di committenza regionale per l'acquisizione di servizi e forniture;
  - con nota prot. FCL/CLI/AS/MM in data 25 settembre 2018 la società CVA Trading a r.l. comunicava la scadenza al 31 dicembre 2018 della convenzione per la fornitura di energia elettrica per il biennio 2017/2018;
  - con nota protocollo n. 10222/2018 in data 23 ottobre 2018, pervenuta al protocollo IVAT n. 1093/2018 in data 23 ottobre 2018, l'IN.VA. S.p.a. comunicava che il giorno 22 ottobre 2018 veniva siglata con la Società C.V.A Trading s.r.l. con sede legale in Chatillon – Via Stazione 31 la convenzione per la fornitura di energia elettrica verde e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
  - la convenzione, sottoscritta con la società C.V.A. Trading s.r.l. con sede legale in Chatillon – Via Stazione 31 - ha validità per un periodo di 24 mesi a partire dal 1° gennaio 2018 ed è relativa alla fornitura di energia elettrica verde, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi e al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "Information Technology";
  - i singoli contratti di fornitura hanno durata massima di n. 24 mesi a partire dalla data di attivazione e comunque non oltre la data di scadenza della convenzione;
  - i consumi stimati, sulla base dei consumi degli ultimi dodici mesi, sono pari circa a complessivi 183.714 KWh;
  - non è previsto alcun costo della sicurezza da interferenze e non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in quanto non sono previste interferenze tra il lavoro da svolgere, le attività condotte dal personale della stazione appaltante e quello in oggetto e può ritenersi esclusa preventivamente la predisposizione del documento unico, ai sensi della determinazione n. 3/2008 in data 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
  - l'importo contrattuale presunto per il biennio è pari a 70.000,00€ (settantamila/00);
  - gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari sono disciplinati dall'articolo 9 della convenzione;
  - alla convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta è attribuito il codice CIG n. 7496644A53 e che in relazione al contratto oggetto del presente provvedimento è stato acquisito il CIG derivato n. 767371993D;
  - trattasi di contratto discendente da convenzione e pertanto esente dal versamento dei contributi a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, mentre in relazione all'importo soggetto alla trasmissione dei dati all'osservatorio dei contratti pubblici;
- ◇ atteso che:
- i controlli relativi al possesso dei requisiti, ai sensi del d.lgs. 163/2006, sono stati effettuati dalla centrale unica di committenza regionale contestualmente all'aggiudicazione della gara dalla stessa esperita e nella fase successiva di stipula della stessa;
  - è stata verificata la regolarità contributiva mediante documento unico di regolarità contributiva;
- ◇ ritenuto opportuno per le ragioni sopra indicate aderire alla convenzione in argomento;
- ◇ dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha attestato la regolarità contabile al presente atto;

## D E T E R M I N A

1. di aderire alla convenzione stipulata dall'IN.VA. S.p.a nella sua qualità di centrale unica di committenza regionale con la società C.V.A. Trading s.r.l. con sede legale in Chatillon – via Stazione 31 - denominata "Convenzione per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni della Regione Autonoma Valle d'Aosta" per la durata massima prevista dalla convenzione e precisamente sino al 31 dicembre 2020;

2. di aggiudicare la fornitura di energia elettrica per i locali in cui l'ente svolge la propria attività istituzionale a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2020, alla società C.V.A. Trading s.r.l., alle condizioni di cui alla convenzione della centrale unica di committenza regionale sopra richiamata;
3. di procedere alla definizione del contratto per mezzo di ordinativo di fornitura, ai sensi della convenzione attivata;
4. di dare atto che all'impegno della spesa relativa alla fornitura in oggetto, per un importo stimato pari a 70.000,00€ complessivi si procederà con successivi atti amministrativi ed imputazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019 e 2020;
5. di dare atto, altresì, che trattasi di contratto discendente da convenzione e pertanto esente dal versamento dei contributi a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
6. di pubblicare la presente determinazione all'albo dell'Istituto per quindici giorni consecutivi, in analogia con quanto previsto per gli altri atti degli organi istituzionali dall'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3.

Il Direttore  
Dott.ssa Nurye Donatoni

